

**POLIZIA MUNICIPALE**

Prot. nr.

NUMERO ORDINANZA 20/2011	O G G E T T O	<i>Istituzione temporanea di un'Area Pedonale Urbana (A.P.U.) su via G. Chiriatti di questo Comune.</i>
DATA 17 Maggio 2011		

IL SINDACO

-**Vista** la delibera di G.C. n. 35 del 09/05/2011, immediatamente esecutiva e pubblicata in data 11/05/2011, con la quale questa Amministrazione delibera l'istituzione temporanea di un'area pedonale urbana (A.P.U.) su via G. Chiriatti di questo Comune;

-**Ritenuto** di dover dare corso al provvedimento giuntale mediante l'apposizione della relativa segnaletica stradale da installare in loco;

-**Uditi** i riferimenti dell'ufficio competente;

-**Visto** il "Nuovo Codice della Strada", emanato con D.Lgs. 30/04/92, nr.285, che, ai sensi del combinato disposto degli articoli 7, 1°C. e 6, 4°C.-lett.b), testualmente attribuisce a questo Ente la facoltà di: "stabilire obblighi, divieti e limitazioni di carattere temporaneo o permanente per ciascuna strada o tratto di essa, o per determinate categorie di utenti, in relazione alle esigenze della circolazione o alle caratteristiche strutturali delle strade";

-**Visto** il "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada", emanato con D.P.R. 16/12/92, nr.495;

-**Visto** Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, nonché lo Statuto Comunale;

ORDINA

1)-A partire dal 01 giugno 2011 e fino al 30 settembre 2011 e nell'arco temporale giornaliero dalle ore 20:00 alle ore 01:00 del giorno successivo, è vietata la circolazione e la sosta di tutti i veicoli a motore sul tratto di strada di via G. Chiriatti, compreso tra via Mozart e fino all'altezza del civico numero 7 (in corrispondenza del segnale di divieto di accesso ivi esistente), nei modi, nei limiti e con le deroghe previste dal successivo punto 2).

2)-Nell'A.P.U. possono accedere e circolare, senza necessità di contrassegno e senza limiti orari le seguenti categorie di veicoli:

- i. mezzi di polizia;
- ii. mezzi di soccorso;
- iii. veicoli destinati all'espletamento di pubblici servizi, per servizi di manutenzione e altri particolari
- iv. velocipedi;
- v. veicoli a servizio di persone disabili in possesso del contrassegno di cui alla fig. V[^] 4 art. 381 del Regolamento d'esecuzione al Codice della Strada.

3)-L'ufficio della locale Polizia Municipale provvederà al rilascio dei tipi di permessi alle condizioni di seguito indicate:

- A. permesso che consente unicamente il transito per raggiungere il garage od il posto auto privato:
- i. il permesso è rilasciato al proprietario o a chi ha la disponibilità a qualunque titolo di un garage o posto auto collocato su area privata, interna all'A.P.U. e per un determinato veicolo del quale risulta proprietario;
 - ii. il permesso consente unicamente il transito del veicolo nell'A.P.U. per raggiungere il garage o il posto auto in proprietà privata;
 - iii. non consente la sosta nell'A.P.U.;
 - iv. il permesso ha la stessa validità temporale della A.P.U., come istituita dal presente provvedimento, ed è gratuito;
- B. ulteriori particolari permessi per situazioni assimilabili possono essere concessi dalla Polizia Municipale.
- 4)-La presente ordinanza sarà portata a conoscenza del pubblico mediante l'apposizione della relativa segnaletica a norma del D.P.R. 16.12.1992, nr.495, recante il Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada.
- 5)-Il locale Ufficio di Polizia Municipale è incaricato dell'esecuzione e, come ogni altro Agente di Polizia Stradale, di far osservare la presente ordinanza.=

Dalla Residenza Comunale



Il Sindaco
(dr. F. PELLEGRINO)

COMUNE DI ZOLLINO
(Prov. di Lecce)

Alleg. n. 251/2011

DA DELIB. 18-05-2011

AL 30-09-2011



IL MESSO COMUNALE
(Luigi Pellegrino)

Luigi Pellegrino